

# CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA

Calle Santa Croce 1221/A  
30015 Chioggia (Ve)

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

### **Art.1) Soci Onorari**

I Soci Onorari, tali statutariamente considerati in virtù di una qualifica pro tempore, decadono dalla onorifica riconoscenza sociale quando venga meno la predetta qualifica ufficiale.

### **Art.2) Soci Allievi**

Sono esenti dalla tassa di iscrizione.

### **Art.3) Soci militari**

Nei confronti dei Soci che prestano servizio militare di leva, per tutto il periodo della ferma, è sospesa l'esazione della quota associativa, permanendo intatto tuttavia ogni diritto, compreso quello di voto.

### **Art.4) Decadenza**

Il Socio che non avrà versato la quota sociale alla data dell'Assemblea Ordinaria, da tenersi entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà considerato decaduto per morosità.

### **Art.5) Presidente dell'Assemblea**

Il controllo delle norme statutarie, delle discussioni, direzione e disciplina delle votazioni sono suoi inderogabili compiti. Può tuttavia, ove del caso, interpellare l'Assemblea e sollecitarne adeguata pronuncia. Quando ne ravvisi l'utilità, ai fini della speditezza, concretezza del dibattito ed ai fini di una trattazione organica di argomenti, il Presidente dell'Assemblea può accorpate, per connessione logica ed oggettiva, argomenti dell'ordine del giorno separatamente richiamati. Analogamente nel caso di discussione di regolamenti la cui articolazione sia ragionevolmente raggruppabile. Durante l'Assemblea sorveglia che il verbale sia steso in contemporanea e recepisca correttamente, pur se sinteticamente, ogni intervento.

### **Art.6) Deleghe**

Deve essere usato lo stampato predisposto dal Consiglio Direttivo.

Non avrà valore una delega che lasci in bianco il nominativo del Socio delegato. Deve pervenire o essere consegnata brevi manu e in busta chiusa al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Casi particolari quali: uso di formule o fogli difforni da quelli predisposti dal Consiglio Direttivo, per improvvisa, imprevedibile, sopravvenuta necessità del Socio di allontanarsi dall'Assemblea, potranno, per la eventuale ammissibilità, essere valutati e decisi discrezionalmente dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art.7) Assemblea**

Interrogazioni ed interpellanze attinenti agli argomenti dell'ordine del giorno ed altresì le mozioni possono essere avanzate, in sede di Assemblea, anche da un solo Socio.

### **Art.8) Inchiesta sociale. Commissione**

Il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea Ordinaria possono disporre inchieste su materie di interesse societario, quando l'istanza sia avanzata dalla maggioranza dei Consiglieri o almeno da un sesto dei Soci presenti in Assemblea, nominando apposita commissione.

La commissione, che consta di n° 5 componenti, è scelta e nominata nel rispetto proporzionale delle fasce di interesse sociale; esprime nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente.

Tale commissione, cui si riconoscono ampi poteri di indagine, anche individuali, non può formulare giudizi né apprezzamenti. Deve solo accertare fatti, assumendo le necessarie prove. Deve riferire, per iscritto, al Consiglio Direttivo o alla Assemblea in congruo concordato termine. È ammessa eventuale relazione di minoranza.

### **Art.9) Presidente**

Per la carica ricoperta pro-tempore a lui vengono intestati i beni, soggetti a registrazione, facenti parte del patrimonio sociale, e le concessioni.

Il fatto della intestazione non implica responsabilità diversa da quella della rappresentanza.

### **Art.10) Consiglio Direttivo**

Collegialmente dirige ed amministra il Circolo.

Registro dei Soci, verbale delle riunioni, libri e documenti contabili devono essere tenuti in Sede costantemente, salvo necessità contingenti di scritturazioni.

### **Art.11) Consiglieri. Decadenza**

L'assenza di un Consigliere, pur giustificata e dovuta a grave impedimento, protratta per oltre 10 sedute consecutive comporta la decadenza.

Per quanto attiene ai Consiglieri le loro dimissioni dal Consiglio Direttivo comportano l'obbligo delle consegne. Analogamente per quanto concerne il loro passaggio ad altro incarico in seno al Consiglio Direttivo, ferma restando ogni loro responsabilità per il periodo di gestione a loro attinente.

### **Art.12) Revisori dei Conti**

Al loro collegio spetta parere vincolante in materia di distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria. Spetta altresì controllo vincolante della eccedenza del 15% sul tetto di spesa indicato nell'art.21 terzo comma dello Statuto.

### **Art.13) Proviviri**

Il Collegio esprimerà per iscritto il proprio giudizio, sulle questioni elencate nell'art.26 dello Statuto, soltanto in seguito a regolare ricorso scritto e firmato, contenente la dettagliata esposizione dell'argomento che ha dato origine al ricorso.

Nel caso, contemplato all'art.7 dello Statuto, di ricorso da parte di un Socio cui è stato comminato un provvedimento disciplinare, se il Collegio si trova nella necessità di assumere prove e

testimonianze per formulare il proprio giudizio, i termini previsti di 15 e 30 giorni potranno essere prorogati.

In ogni caso il Collegio si pronuncerà entro il termine massimo di giorni 90 sia in questo come negli altri casi previsti dall'art.26 dello Statuto.

#### **Art.14) Garanzie statutarie e regolamentari**

Qualunque Socio, anche singolarmente, senza limiti di tempo, può proporre impugnazione contro delibere e provvedimenti del Consiglio Direttivo che ritenga incompetenti, irregolamentari e comunque attinenti a sfere di esclusiva pertinenza delle Assemblee.

Il ricorso va inoltrato ai Proviviri e comunicato al Consiglio Direttivo.

#### **Art.15) Attività agonistica e rappresentanza**

Contributi ad equipaggi che si siano particolarmente distinti in competizioni di alto livello ed alle classi possono essere erogati dal Consiglio Direttivo.

Norme specifiche ed integrative sono previste nel Regolamento Interno.

#### **Art.16) Modifiche al regolamento di attuazione**

Modifiche ed integrazioni al su esteso regolamento possono essere apportate dalla Assemblea Ordinaria. Ogni proposta di modifica successiva all'approvazione del presente regolamento va avanzata nei modi e nelle forme di cui all'art.11 lettera f dello Statuto.

#### **Art.17) Vigore. Pubblicità**

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione, ex art.29 primo comma dello Statuto, da parte dell'Assemblea Ordinaria.

In aderenza al disposto del secondo comma del citato articolo esso viene esposto, accanto allo Statuto nella Sede sociale.